

**A529 - GOOGLE/COMPATIBILITÀ APP ENEL X ITALIA CON SISTEMA ANDROID AUTO**

*Provvedimento n. 28587*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 23 febbraio 2021;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTO l'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera adottata in data 8 maggio 2019 con cui è stata avviata un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle società Alphabet Inc., Google LLC e Google Italy S.r.l. (di seguito, congiuntamente Google), per accertare l'esistenza di possibili violazioni dell'articolo 102 TFUE;

VISTA la propria delibera adottata in data 29 aprile 2020 con cui il termine di chiusura del procedimento è stato prorogato al 30 maggio 2021;

VISTA la propria delibera adottata in data 1° luglio 2020 con cui il termine di chiusura del procedimento è stato anticipato al 31 marzo 2021;

VISTE le proprie comunicazioni dell'11 febbraio 2021 con le quali è stato comunicato a Google e a Enel X Italia S.r.l. il termine di chiusura della fase di acquisizione degli elementi probatori, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217, e, per l'effetto, il termine per presentare memorie scritte e documenti di cui all'articolo 14, comma 2, del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA l'istanza di Google del 12 febbraio 2021 di proroga del termine per presentare memorie finali scritte e documenti di cui all'articolo 14, comma 2, del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217 e, per l'effetto, del termine di chiusura della fase di acquisizione degli elementi probatori;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATA la necessità di assicurare alle Parti il più ampio esercizio dei diritti di difesa e di garantire il pieno dispiegarsi del contraddittorio;

CONSIDERATO, altresì, che il parziale accoglimento dell'istanza di Google rende necessaria una proroga del termine di conclusione del procedimento;

RITENUTO che, al fine di garantire un corretto svolgimento delle successive fasi procedurali, si renda necessario disporre la proroga del termine di conclusione del procedimento;

DELIBERA

di prorogare il termine di conclusione del procedimento al 30 aprile 2021.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Filippo Arena*

per IL PRESIDENTE

il Componente

*Michele Ainis*